



---

AUDIZIONE DEL 23 APRILE 2014 DELL' UNIONE SINDACALE DI BASE  
ALL' 11^ COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

**Disegno di legge n. 1428 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi  
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di  
lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).**

Il disegno di legge all'esame di codesta Commissione presenta elementi di criticità e sottende una filosofia d'impostazione su aspetti rilevanti e qualificanti allarmante e non condivisibile.

Per quanto attiene all'articolo 1., ovvero alla delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, i principi e criteri direttivi individuati configurano:

a) un ulteriore arretramento delle tutele in capo al rapporto di lavoro e una maggiore "licenziabilità" dei lavoratori.

In relazione a ciò l'Unione Sindacale di Base deve riscontrare nella proposta del Governo una sostanziale continuità con le filosofie, le politiche ed i provvedimenti legislativi praticati in maniera assolutamente analoga da tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi trenta anni e che, sull'altare della cosiddetta "occupabilità" e dell'appetibilità verso i mercati hanno, da un lato, negato la stessa cognizione di "futuro" alle generazioni dei ventenni, dei trentenni e, ormai, dei quarantenni; mentre, dall'altro, hanno scardinato le garanzie delle generazioni più anziane e sottratto loro, con la Fornero, la via di fuga pensionistica.

Se questi sono gli effetti di queste politiche sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle loro famiglie, altrettanto drammatico è il mancato conseguimento, nelle politiche adottate, dei risultati prefissati.

L'Italia è da almeno venti anni in una stagnazione economica e sulla strada di un declino che l'attuale crisi non ha fatto altro che formalizzare ed accentuare drammaticamente.

Le politiche di smantellamento della legislazione sociale, di precarizzazione del lavoro e della vira delle persone, di derubricazione del diritto al lavoro ad interesse all'occupabilità – che riduce il

lavoratore da cittadino a merce sugli scaffali del mercato del lavoro - non hanno funzionato, non funzionano e non funzioneranno.

O meglio, funzioneranno solo nella misura e nell'interesse di chi in questi trent'anni, ed anche in questi ultimi anni di crisi, ha continuato ad accumulare ricchezza, mentre chi lavora e produce lavoro si immiseriva.

A questo proposito l'Unione Sindacale di Base invita questa Commissione a rivedere gli atti parlamentari di tutti gli interventi legislativi susseguitisi negli ultimi decenni, le ragioni e gli obiettivi che sempre sono stati adottati per la loro adozione, il segno e la direzione dei provvedimenti e, a consuntivo, i risultati che hanno prodotto.

Se la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, la perseveranza in una direzione concretamente dimostratasi antitetica al conseguimento degli obiettivi dichiarati, se non è demoniaca è quantomeno criminale.

b) la tendenziale trasformazione di un ammortizzatore sociale, ovvero di un “paracadute” che la collettività, lo Stato, assicura ad un cittadino che viene a trovarsi in uno stato di necessità a causa di un evento, di una situazione, non dipendente dalla sua volontà – un paracadute che tendenzialmente dovrebbe assumere caratteri di universalità -, in una tutela il cui godimento è legato direttamente alla condizione soggettiva e alla storia contributiva della singola persona.

Ovvero si evidenzia il tendenziale spostamento degli ammortizzatori legati al lavoro dalla sfera della socialità pubblica all'ambito privatistico assicurativo, con una prestazione collegata al pagamento di un “premio” determinato dalla storia contributiva del singolo lavoratore.

In relazione a ciò l'Unione Sindacale di Base deve riscontrare come questa tendenza non sia rilevabile solo nell'ambito del presente disegno di legge, ma, in maniera più o meno accentuata, si possa cogliere in diversi ambiti, da quello pensionistico – in cui l'attuale ordinamento giuridico contrasta palesemente con dettato costituzionale - a quello relativo al diritto alla tutela della salute.

Una simile tendenza, se da un lato mina alle fondamenta lo stesso significato dello stato sociale ed il senso profondo che lega la comunità nazionale così come sancito nella prima parte della Costituzione Repubblicana, dall'altra, rompendo i vincoli di solidarietà tra gli individui e le generazioni, condanna gli individui alla debolezza e alla fragilità di una solitudine che, negata la solidarietà, diverrà allo stesso tempo disperante e competitiva.

E' per queste ragioni che l'Unione Sindacale di Base invita questa Commissione ed il Senato della Repubblica a non delegare al Governo l'adozione di provvedimenti fondati su simili principi e criteri direttivi.

c) il tentativo di utilizzare coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali a copertura delle criticità che il restringimento dei finanziamenti agli enti locali determina nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

A questo proposito l'Unione Sindacale di Base rileva come i servizi che le amministrazioni locali e comunque le amministrazioni pubbliche devono, almeno dovrebbero, assicurare ai cittadini,

costituiscono un elemento fondamentale per la coesione sociale delle comunità, per la costituzione e la tenuta delle relative reti, per il corretto governo del territorio e del patrimonio comune.

Servizi che producono ricchezza e salario indiretto e che altrimenti dovrebbero essere acquistati direttamente dai singoli a spese del proprio reddito.

Chi assicura tutto ciò svolge un lavoro che ha quantomeno la medesima dignità del lavoro di chi lavora per conto di un privato che ha come propria finalità il conseguimento del proprio profitto.

Pertanto chi è chiamato a fornire un lavoro di pubblica utilità non può doverlo fare in cambio di un sussidio – come del resto è avvenuto nel passato – ma attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro che preveda le integrali tutele assicurative e previdenziali.

Entrando nello specifico, l'Unione Sindacale di Base rileva e non ritiene accettabile che:

- 1) venga comunque preclusa la possibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di ramo d'azienda di essa, nonostante la concreta casistica verificatasi in questi anni abbia dimostrato l'opportunità del mantenimento della possibilità;
- 2) vengano introdotti meccanismi standardizzati di concessione, ovvero che si possa soprassedere dall'analisi sociale del caso specifico;
- 3) il ricorso alla cassa integrazione sia subordinato al preventivo esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. In quanto certamente non sarebbe accettabile che i contratti collettivi possano prevedere meccanismi automatici di novazioni peggiorative dei contratti individuali dei lavoratori. Ma altrettanto certamente non sarebbe accettabile subordinare il ricorso alla cassa integrazione al preventivo godimento delle ferie maturate, derubricando un istituto contrattuale volto al recupero psicofisico del lavoratore a strumento di flessibilità al servizio del rischio d'impresa del datore di lavoro;
- 4) si rapportino i limiti di durata di fruizione della cassa integrazione al singolo lavoratore;
- 5) si rimodulino gli oneri contributivi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo. Ovvero si modifichi la natura dei versamenti da contributo sociale a premio assicurativo;
- 6) la durata dell'ASpI sia rapportata alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
- 7) in ordine all'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, mentre si faccia riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa – presenti residualmente nella pubblica amministrazione - , si escluda la platea dei contratti di collaborazione a progetto e delle altre forme di precariato;
- 8) si preveda, senza individuarli specificatamente, l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno al reddito;
- 9) si preveda l'introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa mentre, liberalizzando i contratti a termine si aumenta l'instabilità e l'episodicità della vita lavorativa delle persone e il sistema pensionistico vigente non consenta nella stragrande maggioranza dei casi la costituzione di una posizione pensionistica sufficiente alla stessa sopravvivenza;

10) si vogliono utilizzare i percettori dell'ammortizzatore sociale in attività a beneficio delle comunità locali, ovvero nella fornitura di servizi che l'amministrazione pubblica deve assicurare con il lavoro riconosciuto e retribuito pienamente.

Per quanto attiene all'articolo 2., ovvero alla Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, i principi e criteri direttivi, se da un lato puntano ad una armonizzazione e alla piena utilizzazione della rete – elementi certamente condivisibili e necessari – dall'altra, a parere dell'Unione Sindacale di Base, non colgono le ragioni profonde dell'inefficacia dell'esistente sul piano dei servizi e delle politiche attive. Infatti nulla innova la soluzione prospettata della costituzione dell'ennesima “agenzia”, col suo discutibile tecnicismo volto ad un'ulteriore ritirata del “pubblico” nel governo di un ambito di così ampia rilevanza sociale.

L'inconsistenza dei servizi e delle politiche attive per il lavoro dei Centri per l'Impiego non è determinata dalle modalità organizzative degli stessi o del personale ad essi assegnato, ma dal quadro normativo che regola – o dovrebbe regolare – il mercato del lavoro.

Nell'attuale assetto legislativo, che non tutela il diritto al lavoro ma promuove l'occupabilità, le uniche modalità funzionali per “agenzie” od “uffici” che vogliono favorire l'incontro tra domanda ed offerta della “merce” lavoro, sono quelle del marketing commerciale.

L'Unione Sindacale di Base ritiene che il lavoro non sia una merce ma un valore ed un diritto e che il ruolo dello Stato debba in questo senso essere attivo nel promuoverne il godimento da parte di tutti i cittadini.

Per quanto attiene all'art. 3 per la delega al Governo per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, si rivela l'eccessiva ampiezza della delega al Governo su un campo così vasto che dovrebbe almeno prevedere una maggiore determinatezza dei criteri direttivi e principi; ciò premesso quello che appare è un ulteriore tassello di un processo di deregolamentazione nei rapporti di lavoro, agendo anche nel loro aspetto amministrativo; questa nostra interpretazione è rafforzata dalla esplicita delega a rivedere il regime delle sanzioni, ovviamente giustificata dalla natura “formale” della violazione.

E' per queste ragioni che l'Unione Sindacale di Base invita questa Commissione ed il Senato della Repubblica a non delegare al Governo l'adozione di provvedimenti fondati su simili principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda l'art. 4 per la delega al Governo su opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e per la razionalizzazione e semplificazione dei contratti di lavoro, rileviamo anche qui l'eccessiva ampiezza e indeterminatezza della delega che riguarderebbe: l'eventuale selezione di tutte le forme contrattuali atipiche, la predisposizione di una specie di nuovo codice del lavoro semplificato, e di una ulteriore tipologia di contratto a “tutele crescenti”, di un salario minimo orario, l'estensione dell'utilizzo del lavoro accessorio.

Su tale delega si rileva che è già da tempo chiara l'esigenza di abolire i vari contratti di lavoro atipici utilizzati sistemicamente come elusivi delle garanzie “residue” dei rapporti di lavoro subordinato, piuttosto che dare una semplificazione e un assetto normativo più stabile e fruibile dalle imprese. Anche l'introduzione del contratto a “tutele crescenti” si dimostra ancora più come

accanimento contro ogni effettivo processo di stabilizzazione del lavoro specie alla luce del recente decreto sui contratti a termine e apprendistato.

Sul salario minimo orario la questione fondamentale non è solo la “quantificazione” del minimo ma è il rapporto tra questo istituto e i livelli di retribuzione individuati nella contrattazione collettiva, come ad esempio la possibilità o meno di una impresa di sostituire i minimi retributivi contrattuali con i nuovi minimi di legge. Questione non definita nel testo della delega.

Totalmente negativo il giudizio su una ulteriore estensione delle possibilità di ricorso al lavoro accessorio, che nella lettura della delega risulta assoluta per settori e per l’ammontare complessivo del reddito derivante.

E' per queste ragioni che l'Unione Sindacale di Base invita questa Commissione ed il Senato della Repubblica a non delegare al Governo l'adozione di provvedimenti fondati su simili principi e criteri direttivi.

Per le delega di cui l’art. 5, sul sostegno alla genitorialità si rileva in particolare che la politica di incentivazione degli accordi collettivi a favore della flessibilità dell’orario di lavoro e dell’impiego di premi di produttività non incide se non molto marginalmente sul tema della delega, anzi riteniamo che sia evidente che l’estensione della flessibilità abbia nella realtà peggiorato la conciliazione dei temi di vita e di lavoro nella nostra società; piuttosto riteniamo necessario prevedere esplicitamente un generalizzato diritto a periodi di part time lavorativo a fronte di determinate esigenze genitoriali e familiari.

L’inserimento dei cosiddetti “nidi aziendali” nel sistema dei servizi per l’infanzia rappresenta un passo indietro verso una concezione dei nidi come luoghi di custodia, finalizzati a compensare i disagi comunque imposti alla genitorialità, e non come parte di sistema educativo scolastico.

E' per queste ragioni che l'Unione Sindacale di Base invita questa Commissione ed il Senato della Repubblica a non delegare al Governo l'adozione di provvedimenti fondati su simili principi e criteri direttivi.